

## **Massima numero 156 del 12 aprile 2017**

**Istanza presentata singolarmente - Affidamento servizio di refezione scolastica per gli alunni e i docenti della scuola dell'infanzia statale del Comune di Villaricca per anni 3 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base d'asta: euro 674.145,00; S.A.: Comune di Villaricca**

[vai alla delibera](#)

**Riferimenti normativi:** Art. 97 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

**Parole chiave:** Distanza del centro di cottura - Commistione requisiti soggettivi di partecipazione e requisiti oggettivi dell'offerta

E' legittima la previsione della distanza del centro di preparazione pasti dal luogo di consegna tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica laddove la stazione appaltante intenda con essa valorizzare un elemento che potrebbe oggettivamente incidere sulla qualità complessiva dell'offerta. Se è vero, infatti, che una distanza ridotta tra il centro di cottura e il luogo di consegna non incide in modo determinante sulla qualità del cibo servito, è altrettanto indubbio che essa possa invece diminuire sensibilmente i rischi di una consegna ritardata legati a fattori imponderabili e imprevedibili e che, come tali, non potrebbero neppure essere addebitati all'affidatario del servizio (per esempio a titolo di penale).

Deve ritenersi che i criteri della 'distanza chilometrica' e del 'tempo di consegna', piuttosto che essere qualificati - nel solco di un orientamento interpretativo tradizionale - come potenzialmente alternativi, con una manifesta preferenza per la valorizzazione del solo fattore tempo a discapito della distanza, possano entrambi trovare asilo nell'ambito di una più ampia e scrupolosa valutazione dell'offerta tecnica, proprio perché rispondenti a differenti esigenze contrattuali che appaiono parimenti meritevoli di apprezzamento.

Sussiste una illegittima commistione tra requisiti soggettivi per la partecipazione e requisiti oggettivi per la valutazione dell'offerta tecnica qualora l'esperienza delle risorse professionali impiegate per l'esecuzione dell'appalto venga valutata solo in correlazione con gli anni di anzianità di servizio presso l'operatore economico partecipante alla gara e non con riferimento a tutti i periodi di servizio e cioè anche a quello prestato in aziende diverse da quella concorrente e di cui è attualmente dipendente.